

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***  
***NOVITA' NORMATIVE IRPEF***  
***ANNO D'IMPOSTA 2019***

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali*  
*Ufficio di Statistica*

## Sommario

<b>1</b>	<b>Persone fisiche.....</b>	<b>3</b>
1.1	Cedolare secca sui contratti di locazione relativi ad immobili commerciali .....	3
1.2	Regime degli impatriati (D. Lgs. 147/2015).....	3
1.3	Detrazione figli a carico .....	3
1.4	Detrazioni per infrastrutture di ricarica .....	3
1.5	Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. “pace contributiva”) .....	4
1.6	Detrazione per spese di istruzione .....	4
1.7	Detrazione per comparto sicurezza e difesa .....	4
1.8	Ecobonus, spese di ristrutturazioni e bonus Verde.....	4
1.9	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo.....	4
1.10	Credito d'imposta per bonifica ambientale.....	5
1.11	Credito d'imposta sport bonus.....	5
1.12	Tassazione dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.....	5
1.13	Imposta sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera .....	6
<b>2</b>	<b>Persone fisiche titolari di partita iva.....</b>	<b>7</b>
2.1	Il regime degli impatriati nei redditi di impresa e di lavoro autonomo .....	7
2.2	Regime forfettario .....	8
2.3	Superammortamento.....	9
2.4	Iperammortamento .....	10
2.5	Patent Box .....	10
2.6	Deducibilità IMU.....	10
2.7	Attività di Enoturismo .....	10
<b>3</b>	<b>Società di persone .....</b>	<b>12</b>
3.1	Soggetti obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP .....	12
3.2	Reddito di impresa.....	12
3.3	Quadro RQ.....	12

## **1 Persone fisiche**

### **1.1 Cedolare secca sui contratti di locazione relativi ad immobili commerciali**

Nel 2019 il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell'anno, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superficie delle pertinenze.

### **1.2 Regime degli impatriati (D. Lgs. 147/2015)**

Il regime agevolato degli "impatriati" ha subito delle modifiche con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020; la decorrenza dell'agevolazione si applica a partire dal 30 aprile 2019. In particolare dal 30 aprile per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% (fino al 2018 la quota imponibile era del 50%). Invece per i soggetti che hanno trasferito la residenza in una data antecedente continua ad essere applicata la tassazione sul 50% del reddito.

Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in determinate regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Inoltre per i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia è prevista la tassazione del 50% del reddito. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

### **1.3 Detrazione figli a carico**

Dall'anno d'imposta 2019, viene innalzato il limite del reddito complessivo a 4.000 euro per definire se un figlio, con età non superiore a ventiquattro anni, è a carico.

### **1.4 Detrazioni per infrastrutture di ricarica**

Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica<sup>1</sup> dei veicoli alimentati ad energia elettrica è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 50% dell'ammontare delle spese sostenute. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

---

<sup>1</sup> Tali spese sono indicate nel rigo RP56 con codice 2.

## **1.5 Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. “pace contributiva”)**

L'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione<sup>2</sup>, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

## **1.6 Detrazione per spese di istruzione**

Per le spese di istruzione non universitarie per l'anno d'imposta 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione del 19% è pari a 800 euro.

## **1.7 Detrazione per comparto sicurezza e difesa**

Al personale delle Forze di polizia, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto, e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione viene decisa annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il 2019 la detrazione è pari a 507 euro.

## **1.8 Ecobonus, spese di ristrutturazioni e bonus Verde**

Viene prorogata al 2019 la detrazione del 50% o 65% per spese di riqualificazione energetica, la detrazione per spese di ristrutturazioni e la detrazione per Bonus Verde.

## **1.9 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

Vengono apportate delle modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013).

Viene infatti prevista la reintroduzione di due aliquote, 25% e 50%, in base alla tipologia di spesa ammissibile.

La percentuale del **50 per cento** si applica sugli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati direttamente dall'impresa solo per le spese per i lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, impiegati in tali attività, nonché per le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo commissionati a terzi (Università, enti e organismi di ricerca, startup e PMI innovative).

---

<sup>2</sup> Tali spese sono indicate nel rigo RP56 con codice 1.

La percentuale del **25 per cento** si applica invece alle spese relative a quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, attività di ricerca e sviluppo commissionate ad altri soggetti privati (competenze tecniche e private industriali).

Il limite massimo di spesa ammesso al calcolo del credito d'imposta ricerca e sviluppo è pari a 10 milioni di euro.

### **1.10 Credito d'imposta per bonifica ambientale**

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 10 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

### **1.11 Credito d'imposta sport bonus**

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

### **1.12 Tassazione dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**

Dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti ad imposta sostitutiva del 15 per cento.

Tali redditi vengono dichiarati nel quadro RM, rigo RM32 sez, XVII.

### **1.13 Imposta sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera**

I titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o all'estero, ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%.

Tali redditi in dichiarazione vengono indicati nel quadro RM "Sez. XVIII Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR".

Dai versamenti F24 risultano 72 soggetti per un importo di 105.000 euro che hanno usufruito della tassazione sostitutiva del 7%.

## 2 Persone fisiche titolari di partita iva

### 2.1 Il regime degli impatriati nei redditi di impresa e di lavoro autonomo

La Circolare n. 33/E del 2020 chiarifica i termini temporali di applicazione delle modifiche del regime fiscale introdotto dall'art 16 del D.lgs. n. 147/2015 per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Di seguito ne viene riportato un importante passaggio.

*“Con riferimento ai redditi d'impresa, mentre l'articolo 16, comma 1 bis, riconosce il regime agevolato nei confronti dei soggetti che avviano un'attività di impresa in Italia «a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019» (ovvero dal 2020), il comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Crescita anticipa al periodo di imposta 2019 la decorrenza delle nuove disposizioni”.*

Conseguentemente, *“la modifica normativa si applica ai redditi di impresa prodotti, a partire dal periodo di imposta 2019, dai soggetti identificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.*

Nel modello Redditi/2020, per il reddito d'impresa, nel quadro RF (impresa in regime di contabilità ordinaria), nel quadro RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e nel quadro RD (allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole) e, invece, per il lavoro autonomo nel quadro RE, sono stati inseriti nuovi codici da riportare nelle caselle «Impatriati art. 16 D. LGS 147/2015»:

- il codice 2 per i lavoratori autonomi o titolari di reddito d'impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 per dichiarare il reddito al 30% prodotto
- il codice 4, per i lavoratori autonomi o titolari di reddito d'impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia per dichiarare il reddito al 10 per cento
- il codice 5, per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 che possiedono la qualifica di sportivo professionista per dichiarare il reddito al 50% prodotto. Tale codice è presente solo nel quadro RE.

## **2.2 Regime forfettario**

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario prevedendo l'unico limite di 65.000 euro (ragguagliato ad anno) di ricavi/compensi, per tutte le attività ed abrogando i due requisiti relativi alle spese per lavoro dipendente (non superiore a 5.000 euro) ed alle spese per acquisto di beni ammortizzabili (non superiore a 20.000 euro).

Un'ulteriore novità introdotta nel 2019 riguarda i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno che concorrono alla determinazione del reddito soggetto a tassazione agevolata, che devono essere abbattuti in misura del 25%, o 40% (dichiarante con età inferiore ai 35 anni).

L'articolo 6 del “decreto crescita” (DI n. 34/2019), a partire dal 1° gennaio 2019, ha introdotto l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti dai soggetti che applicano il regime forfettario.

L'articolo 6-bis dello stesso “decreto crescita” ha escluso, tra gli obblighi informativi del regime forfettario, la comunicazione di dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente sono state ridotte le informazioni da fornire nel quadro RS del modello Redditi PF/2020.

Il regime agevolato degli “impatriati” ha subito delle modifiche con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020; la decorrenza dell'agevolazione si applica a partire dal 30 aprile 2019. In particolare dal 30 aprile per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% (fino al 2018 la quota imponibile era del 50%). Invece per i soggetti che hanno trasferito la residenza in una data antecedente continua ad essere applicata la tassazione sul 50% del reddito.

Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in determinate regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Inoltre per i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia è prevista la tassazione del 50% del reddito. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.



## **2.3 Superammortamento**

L'articolo 1 del DL n. 34/2019 ("decreto crescita") ripristina la disciplina del superammortamento, con una maggiorazione del 30% del costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing.

Tale nuova edizione del superammortamento decorre dal 1° aprile 2019 e quindi non riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.

Sono ammessi all'agevolazione sia i soggetti titolari di reddito d'impresa che gli esercenti arti e professioni.

La maggiorazione riguarda solo i beni materiali strumentali rispetto all'attività d'impresa o professionale.

Per espressa previsione normativa non sono agevolabili gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario, con esclusione delle motrici; aerei completi di equipaggiamento);
- i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a), articolo 164 del TUIR, quali: gli aeromobili da turismo; le navi e le imbarcazioni da diporto; le autovetture; gli autocaravan; i ciclomotori e i motocicli.
- i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) articolo 164 del TUIR, quali: i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%); i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all'80%); i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Viene introdotto un tetto massimo del volume di investimenti complessivamente ammissibili al beneficio, disponendo che la maggiorazione del costo non si applica sulla quota di spesa superiore a 2,5 milioni di euro.

## **2.4 Iperammortamento**

L'iperammortamento è stato prorogato anche per il 2019, ma con un'aliquota di deducibilità differenziata.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 (elencati nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017) la Legge di Bilancio 2019 (comma 61), ha previsto una maggiorazione del costo di acquisizione degli stessi pari a:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione, invece, compete sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

## **2.5 Patent Box**

Il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli (c.d. Patent-box) ha previsto a partire dal 2019 la possibilità di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

## **2.6 Deducibilità IMU**

Viene innalzata dal 20 al 50 per cento la misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo

## **2.7 Attività di Enoturismo**

La Legge 27 dicembre 2017 n.205 all'art. 1, commi da 502 a 505, introduce il concetto di enoturismo inteso come tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Nella dichiarazione dei Redditi i ricavi derivanti da tale attività vengono indicati nella sezione del quadro RD relativa alle attività agricole connesse (RD10 col5), mentre il reddito è determinato applicando la percentuale del 25% ai ricavi.

### **3 Società di persone**

#### **3.1 Soggetti obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP**

Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE.

#### **3.2 Reddito di impresa**

Snc e Sas sono le principali tipologie di soggetti che utilizzano il modello REDDITI SP per dichiarare il proprio reddito che, per definizione legislativa, è necessariamente reddito d'impresa, assorbendo qualsiasi altra categoria reddituale.

Le società di persone determinano il reddito d'impresa secondo le medesime regole delle imprese individuali, per cui sono interessate dalle stesse novità normative, già diffusamente esposte nel capitolo relativo alle persone fisiche titolari di partita IVA.

#### **3.3 Quadro RQ**

La sezione XXIII-A del quadro RQ, del modello Redditi/2020 Società di persone, è dedicata ai soggetti che hanno usufruito della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.

Il comma 696 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, possano rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 342 del 2000. L'articolo 15 della citata Legge 342/2000 estende la facoltà alle società di persone ed alle imprese

individuali.

Si evidenzia come l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata ridotta al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per quelli non ammortizzabili.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei.